

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto

non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.

c) c.c.i.i., atteso che il ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in

presenza di un indebitamento complessivo di oltre euro 1.600.000,00 verso istituti di credito in specie,

derivante, in ultima analisi – siccome allegato dallo stesso ricorrente –, dalle garanzie rilasciate a

favore della società cooperativa di cui era socio,

peraltro sciolta e posta in liquidazione nell'anno

considerato che il ricorrente è titolare del diritto di abitazione su due unità immobiliari poste in

ed è (com)proprietario, per la quota di

di un terreno in oltre ad essere titolare di due conti correnti bancari, uno

presso ; e l'altro presso

rilevato che il Nicosia risulta titolare esclusivo delle quote sociali di corrente in

, costituita nel 2012 con oggetto sociale il commercio all'ingrosso ed al

minuto di generi alimentari freschi e conservati, inattiva ormai sin dall'anno 2014;

considerato che il ricorrente è titolare di beni mobili strettamente personali ed è percettore di reddito

in qualità di pensionato dall'anno 2020, percependo – con computo effettuato sulle dodici mensilità,

includendovi anche quanto percepito dal Nicosia a titolo di tredicesima - una retribuzione mensile

ammontante ad euro nel corso dell'anno di imposta 2024, come da dichiarazione dei redditi

in atti (e ciò al lordo della trattenuta subita per un pignoramento presso terzi promosso da soggetto terzo);

tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi, che il medesimo dalla data del presente provvedimento è inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui

salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della

disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore



del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c.

(principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale - documentate in atti e verificate dal gestore della crisi (fermo restando che tra le spese di cui all'elenco in atti appare ingiustificata ed indimostrata quella esposta per euro 1.000 mensili a titolo di rimborso di carburante per l'uso di vettura di proprietà di terzo soggetto non meglio identificato) -, possa essere sottratto dalla liquidazione il reddito da pensione percepito dal Nicosia, ad eccezione della somma di euro 800,00 mensili nonché della intera tredicesima, trattandosi di importo che appare idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e ciò per la durata di trentasei mesi;

ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio del debitore e che non può essere assunta dal Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dr. Roberto Ercole Scaccabarozzi, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione

controllata del patrimonio del ricorrente;

considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

rilevato, peraltro, che il dr. R. E. Scaccabarozzi, quale liquidatore, sarà chiamato ad attenta valutazione, e ciò al fine eventualmente di intraprendere le azioni giudiziali ritenute del caso, delle operazioni di vendita, effettuate nel corso delle annualità 2023 e 2024, di due cespiti immobiliari siti in Comune di _____, rappresentati da appartamento e garage;

osservato inoltre che:

la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;

l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);

il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale



base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta

dalla procedura di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Nicosia Agostino;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;

nomina liquidatore il dr. Roberto Ercole Scaccabarozzi;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, ad eccezione della somma mensile di euro 800,00 nonché della tredicesima, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ossia per la durata di trentasei mesi;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi patito dal ricorrente;

dispone che il liquidatore:



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;

dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.



Sent. n. 104/2026 pubbl. il 10/04/2026

Cron. n. : 2294/2026

Rep. n. 118/2026 del 10/04/2026

Sent. n. 104/2026 pubbl. il 10/04/2026

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e

all'O.C.C..

Bergamo, li 08.04.2026.

Il Giudice est.

Dott. Luca Verzeni

Il PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Firmato Da: VINCENZO DOMENICO SCIBETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1dcc39b56a476eb73cfcfab7d7e683b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ec19eeb13c5eda6
Firmato Da: LUCA VERZENI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52ca5f5c64a16393c5b4bb4db6a79d77

